



COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI

Numero 35 Del 21-06-2019

Reg. generale 94

Oggetto: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA E CORRESPONSIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO . DIPENDENTE MATR. 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- che questo ente , con prot. n. 1377 del 20/02/2019, ha fatto richiesta all'Ausl competente, di visita medica collegiale da parte dell'apposita commissione di verifica regionale, ai fini dell'accertamento della temporanea/permanente inabilità al servizio non conseguente a causa di servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335 dell'08.08.1995 del dipendente D.C.M. matricola n. 15 qualifica di Operaio Generico,
- la su citata Commissione ha sottoposto a visita medico collegiale il dipendente predetto in data 29 maggio 2019 e con verbale trasmesso a questo Comune con prot. n. 0054848/19 del 29/5/2019 ed assunto al protocollo di questo Ente in data 30 maggio 2019, prot. n. 4158, ha dichiarato quanto segue: "...Sussiste inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Non idoneo al servizio".

DATO ATTO che dal fascicolo personale del dipendente si è rilevato che lo stesso ha

prestato il seguente servizio:

- assunto dal Comune di Controguerra in data 01.03.1984 – con qualifica di necroforo cat. III livello ;
- passaggio al Comune di Torricella Sicura dal 01/07/1987 con qualifica di operaio generico Cat. A;
- ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 L.29/79 con la quale al dipendente sono stati riconosciuti mesi 9 e gg 20 di arrotondati a mesi 10 di servizio utile a pensione,

VERIFICATO pertanto che il dipendente ha complessivamente totalizzato un'anzianità contributiva di anni 36 e giorni 29 alla data del 29/05/2019 quindi, si trova nelle condizioni per il riconoscimento del trattamento di quiescenza avendo maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni (ovvero anni interi secondo la L. 449/97, art. 59, comma 1°, lett. B).

RITENUTO, per il rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, di omettere nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato ed ogni dato sensibile;

VISTO l'art. 21, comma 4-bis, del C.C.N.L. relativo al personale dipendente non dirigenziale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995, come modificato dall'art. 13 del C.C.N.L. sottoscritto il 05/10/2001, secondo cui *"... nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso ..."*;

VISTO l'art. 12 del C.C.N.L. relativo al personale dipendente non dirigenziale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 9/05/2006, rubricato *"Termini di preavviso"*, che così dispone testualmente:

- comma 1: "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono

fissati come segue:

a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni";

- comma 4: "La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della

retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;

- comma 7: "Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti";

- comma 9: "l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, il rateo della tredicesima mensilità maturato in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000";

VISTO, quindi, l'art. 10 del succitato C.C.N.L. 09/05/2006, relativo al personale dipendente non dirigenziale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 9/05/2006, rubricato *"Nozione di retribuzione"*, che così stabilisce testualmente:

" ... 1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.

2. La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto regioni-autonomie locali è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1, B1, C1, D1) nonchè per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall'indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 nonché dagli altri assegni personali, riassorbibili, di cui all'art. 9, comma 1.3

c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 18, comma 6 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

6. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del C.C.N.L., quella dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000. Tutti i richiami alle previsioni dell'art. 52 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere del presente articolo...”;

VISTO l'orientamento applicativo RAL 1913, con il quale, in risposta ad un quesito formulato da un Ente pubblico e relativo al caso di un dipendente assente per malattia con riduzione della retribuzione al 50% ai sensi dell'art. 21, comma 7, lett. c), del C.C.N.L. 6/07/1995 e dispensato dal servizio per inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro, e in ordine alla modalità di computo dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, ovvero se debba o meno essere considerata:

A. la retribuzione “effettivamente percepita” al momento della risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Ente, oppure in alternativa:

B. la “retribuzione teorica percepita dal dipendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, al netto della riduzione prevista per le assenze per malattia (art. 21, comma 7, lett. c), del citato C.C.N.L. 6/07/1995);

l'ARAN ha chiarito che la soluzione corretta è quella indicata al precedente punto B; infatti,

l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere sempre calcolata sulla retribuzione “teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita (l'ARAN aggiunge, inoltre, che lo stesso ragionamento va tenuto nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente che non

percepiva alcuna retribuzione per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del C.C.N.L. 06/07/1995);

RILEVATO che al dipendente in argomento compete l'indennità di mancato preavviso pari a quattro mensilità in quanto possiede una anzianità di servizio di oltre dieci anni e che tale indennità lorda ammonta ad € 7.037,09;

ACCERTATO inoltre che la dipendente deve ancora fruire dei seguenti giorni di ferie e festività soppresse, maturate e non godute:

- n. 76 giorni di ferie riferite all'anno 2017/018 non fruite per problemi di salute del dipendente;
- n. 13 giorni di ferie riferite all'anno 2019;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 8, del D.L. 06/07/2012, conv. con L. 07/08/2012 n. 135 ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutive, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

VISTI tuttavia i pareri n. 40033 dell'08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica e

l'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012, nel quale in conclusione si ritiene “assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) (.....) “

RICHIAMATA inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, la quale afferma la

costituzionalità della norma richiamata nel limite della non compromissione del godimento delle ferie a causa della malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;

VISTA la tabella agli atti d'ufficio, nella quale si riepilogano i conteggi per il calcolo delle

competenze relative all'indennità sostitutiva del preavviso e per le ferie non godute, per l'importo complessivo di € 12.612,77 per competenze;

RILEVATO, ai fini della copertura finanziaria della spesa relativa, che, come risulta dalla

documentazione agli atti, sia le previsioni dell'annualità 2019 che del bilancio pluriennale 2019-2021 contengono la previsione del leggero trattamento fondamentale annuo del dipendente;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO l'art. 107 del T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Di prendere atto del verbale e con verbale trasmesso a questo Comune con prot. n. 0054848/19 del 29/5/2019 ed assunto al protocollo di questo Ente in data 30 maggio 2019, prot. n. 4158, ha dichiarato quanto segue: "...Sussiste inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Non idoneo al servizio".

2) Di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro e di collocare a riposo il dipendente ivi menzionato, matr. 15, a decorrere dal 29/05/2019, dando atto che le generalità complete vengono omesse ai fini della riservatezza, in quanto il presente provvedimento tratta dati sensibili ai sensi del D.Lgs nr. 196/2003 e che la loro completezza sarà utilizzata solo per e nei confronti dei seguenti soggetti:

- Interessato
- Responsabili di struttura;
- INPS - Gestione dipendenti pubblici;

3) Di corrispondere all'ex dipendente, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di € 12.612,77 di cui € 7.037,09 relativa all'indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall' art. 12 del CCNL 10/04/1996 del personale non dirigenziale e € 5.575,68, a titolo di indennità per ferie maturate e non godute come da prospetto di calcolo agli atti della presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Di Medoro Giacomino

La presente Determinazione:

[] Anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.

[] Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale che avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'Art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/200, n. 267.

[] Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile dell'Ufficio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

[] Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

[] La presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle determinazioni, nonché per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

[] A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del Servizio è il Sig. Di Medoro Giacomino al quale possono essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861 – 554727)

Torricella Sicura, lì.....

Il Responsabile del Servizio
F.to Di Medoro Giacomino

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

ACCERTATO

[] La disponibilità effettiva esistente nello stanziamento di spesa;

[] Lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa ai sensi del c.5° dell'art. 153 del D.lgs. 18/08/2000, n.267.

Torricella Sicura, lì.....

Il Resp. Del Servizio Econ/Finanziario
F.to (Di Medoro Giacomino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 28-06-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, del T.U. 18/08/2000, n.267);

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Di Medoro Giacomino

E' copia conforme all'originale.

Torricella Sicura, li 14-07-2019

Il Resp. dell'Area Amministrativa
F.to Di Medoro Giacomino